

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1907

Cont. 995/16/LN. Corte Costit. Impugn. per conflitto di attrib. della Regione Puglia avverso il silenzio-diniego form. dopo la scad. del term. assegn. al M.I.S.E. affinché sia dichiar. che non spetta allo Stato l'adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza della Corte costit. n. 110 del 2016. Conf. incarico difensivo: Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per il Gasdotto TAP, la Regione Puglia ha fermamente manifestato il suo dissenso motivato sul progetto presentato e già sottoposto a VIA, con particolare riferimento alla scelta progettuale del punto di approdo a San Foca;
- a seguito di tale espresso e motivato dissenso, il procedimento è stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (in erronea applicazione dell'art. 14-*quater*, l. n. 241 del 1990), senza avviare alcuna trattativa con la Regione per trovare una soluzione quanto più possibile condivisa, così disattendendo sia la giurisprudenza costituzionale sulla c.d. "intesa forte" tra Stato e Regione interessata, quale condizione di legittimità delle leggi statali con le quali sono avocate in sussidiarietà funzioni amministrative ricadenti in ambiti di competenza concorrente o residuale regionale (cfr., *ex multis*, Corte cost., sent. n. 239 del 2013), sia la normativa applicabile al caso di specie, ovvero l'art. 52-*quinquies*, commi 2 e 5, d.P.R. n. 327 del 2001, e l'art. 1, comma 8-*bis*, l. n. 239 del 2004;
- a fronte di quanto accaduto, la Regione Puglia ha deciso di adire il Giudice amministrativo impugnando il provvedimento con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione del gasdotto TAP in data 20.5.2015, ed attualmente la controversia è pendente in grado di appello davanti al Consiglio di Stato;
- nelle more del predetto giudizio, con sentenza n. 110 del 2016, depositata lo scorso 20 maggio, la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che il citato art. 52-*quinquies* prevede «*la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimento necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze*», che «*ai "gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero" è pienamente applicabile il disposto dell'art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni, dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica*», e, infine, che «*l'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, [...] non può che riguardare anche "le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse"*»;
- la sopravvenuta sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale, dunque, contiene una precisazione nuova e di fondamentale rilevanza, poiché se prima di tale pronuncia interpretativa non era pacifico che l'intesa "forte" di cui all'art. 52-*quinquies*, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001 fosse applicabile anche ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e che dovesse essere acquisita anche in riferimento alle «*operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e [al]le relative opere connesse*», dopo tale sentenza è finalmente certo che tali fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione della norma citata.
- in conseguenza di ciò, con nota del Presidente n. 2918/SP inviata in data 21.06.2016, la Regione Puglia ha richiesto al Ministero dello Sviluppo economico, «*al fine di assicurare la doverosa garanzia delle prerogative costituzionali*» dell'Ente territoriale, «*di annullare/revocare il decreto di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione del gasdotto TAP*». A tale nota non è mai seguito alcun riscontro, né, tantomeno, sono stati adottati i provvedimenti sollecitati;
- tuttavia, poiché l'annullamento dell'autorizzazione di cui si discute, a seguito della richiamata sentenza n. 110/2016 della Corte, deve necessariamente considerarsi come atto dovuto e vincolato nel suo contenuto, nonché, allo stato attuale, come l'unico e imprescindibile strumento in grado di assicurare l'effettiva garanzia delle prerogative costituzionali spettanti alla Regione, con successiva nota del Presidente n. 4060/SP inviata in data 21.09.2016, si è proceduto a diffidare il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona

del Ministro *pro tempore*, a riesaminare tutti gli atti del procedimento amministrativo in ottemperanza alla richiamata pronuncia e, in conseguenza, a disporre la revoca/annullamento del decreto di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione del gasdotto TAP, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima diffida, così da riconoscere e ristabilire il corretto assetto delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, con particolare riferimento al rispetto del principio di leale collaborazione e alle sue necessarie implicazioni per la vicenda in questione;

- il predetto termine è scaduto il 21 ottobre scorso, senza che alla diffida sia seguito alcun riscontro, né alcuna iniziativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;
- in conseguenza di ciò, deve considerarsi ad oggi definitiva e inequivoca la volontà dello Stato di negare l'adozione degli atti sollecitati dalla Regione Puglia e necessari ad ottemperare alla sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale, rendendo così consolidata e palese la violazione dell'art. 52-*quinquies*, d.P.R. n. 327 del 2001, come interpretato dalla richiamata sentenza, con conseguente grave lesione delle prerogative costituzionali della Regione garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché presidiate dal principio di leale collaborazione;
- All'esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell'interesse che riveste la questione si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale avverso il silenzio-diniego formatosi dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero dello Sviluppo Economico nella richiamata diffida del 21.09.2016, affinché sia dichiarato che non spetta allo Stato e in particolare al Governo, in palese violazione del principio di leale collaborazione, il potere di negare — oltretutto con il mero strumento del silenzio giuridicamente rilevante — l'adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2016, così arrecando lesione alle attribuzioni costituzionali, che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e lo stesso principio di leale collaborazione riconoscono alla Regione Puglia nella vicenda in questione;
- in considerazione dell'attività professionale di patrocinio già svolta a favore della Regione Puglia nella causa definita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 110 del 2016, si ritiene opportuno affidare l'incarico all'avv. Alfonso Papa Malatesta del Foro di Roma, domiciliandosi presso il Suo studio, in Roma, alla Piazza Barberini n. 12.
- si dà atto che il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e gli estremi della polizza professionale dell'Avv. Malatesta sono già agli atti dell'Avvocatura regionale. (Valore della controversia: straordinaria importanza; Settore di Spesa: Ambiente)

Si precisa che il valore della controversia è stato determinato in ragione della straordinaria importanza che la questione riveste per l'amministrazione regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a 17.509,44, comprensiva di CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso.

MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 5.252,83, IVA, CAP e rimborso forfettario inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale avverso il silenzio-diniego formatosi dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero dello Sviluppo Economico nella richiamata diffida del 21.09.2016, affinché sia dichiarato che non spetta allo Stato e in particolare al Governo, in palese violazione di principio di leale collaborazione, il potere di negare l'adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2016, così arrecando lesione alle attribuzioni costituzionali che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e lo stesso principio di leale collaborazione riconoscono alla Regione Puglia nella vicenda in questione;
- 3) di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria", il mandato difensivo in favore dell' Avv. Alfonso Papa Malatesta, legale esterno;
- 4) di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano